



COMUNE DI PRECI

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 9 Del 28-05-2021

Oggetto: Riconoscimento della legittimità di debiti fuori Bilancio

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto e in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020 e successivi provvedimento collegati all'estensione di efficacia di detta disposizione e del provvedimento sindacale n. 7 del 14/04/2020 circa i criteri per lo svolgimento telematico delle sedute consiliari in costanza dell'emergenza epidemiologica.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Messi Massimo	Presente in videoconferenza	NARDI STEFANO	Presente in videoconferenza
MONTANI DIEGO	Presente in videoconferenza	XHAFERRI SHKELQIM	Presente in videoconferenza
TAGLIAVENTO MICHELA	Presente in videoconferenza	SENSINI VALENTINA	Presente in videoconferenza
GREGORI LORENZO	Presente in videoconferenza	NEBBIA FEDERICA	Presente in videoconferenza
BELLINI PIETRO	Assente	MASCIOTTI PAOLO	Assente
CHIERICI ANGELO	Presente in videoconferenza		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
- Presiede il Sig. Messi Massimo in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario Comunale Sig. Dott.ssa VULPIANI SIMONA
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

NARDI STEFANO
CHIERICI ANGELO

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere favorevole rispettivamente per la propria competenza, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- Il Responsabile dell'Area Tecnica;
- Il Responsabile dell'Area Finanziaria;

Esponde il Sindaco, il quale chiede il rinvio del punto all'ordine del giorno per maggiori approfondimenti. Peraltro, la proposta manca del parere dell'Organo di Revisione.

Il Consigliere Angelo Chierici chiede se la sentenza sia immediatamente esecutiva. Il Sindaco risponde che non siamo edotti sull'intera pratica, non possiamo pronunciarci nell'immediato, dovremo fare un altro consiglio. Il Sindaco spiega che parlerà lui stesso con la controparte per avere tempo ed evitare l'aggravamento di spese; è stato un errore del tecnico non acquisire il parere del revisore dei conti.

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio "un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme gius-contabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

PREMESSO CHE il terreno di proprietà dei Signori Olivieri Armando e Olivieri Rosanna veniva requisito dal Comune di Preci con ordinanza sindacale n. 372 del 21.10.1979, per la durata di anni tre, al fine di installare prefabbricati per alloggio cittadini con abitazione inagibile a seguito del sisma del 19.09.'79 e per la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione. Alla scadenza del periodo di occupazione triennale il Comune non restituiva il terreno requisito;

CONSIDERATO CHE, con nota del 24.3.1999 (Prot. 2737) l'Ufficio Tecnico dava comunicazione ai proprietari dell'avvio delle procedure di esproprio del terreno in oggetto, viste le esigenze di dotare il territorio di aree di protezione civile;

CONSIDERATO CHE, con nota dell'8.04.1999 (Prot. n. 2737) i proprietari manifestavano la volontà di cedere bonariamente il terreno oggetto di procedura d'esproprio;

CONSIDERATO CHE con note del 31/05/2001 Prot. Com.le n. 5846 e n. 5848 l'Ufficio Tecnico comunicava ai proprietari il riavvio delle procedure di esproprio a seguito di sentenza di annullamento da parte del TAR Umbria;

CONSIDERATO CHE con DGM n. 110 del 04/06/2002 venivano approvati i lavori di riqualificazione e funzionalizzazione con esproprio delle aree destinate ad alloggiamento di moduli abitativi riapprovazione progetto esecutivo, per effetto sentenza del TAR ;

CONSIDERATO CHE con DGM n. 278 del 24/12/2002 veniva approvata la contabilità finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, ricomprendenti anche i lavori eseguiti sull'area di proprietà dei Sig.ri Olivieri;

CONSIDERATO CHE, con nota pervenuta al Comune in data 28.05.2014 (prot. 3083) i Signori Olivieri manifestavano la volontà di cessione bonaria del terreno a fronte del pagamento dell'importo di € 17.000,00. La proposta non veniva riscontrata dal Comune in quanto totalmente sproporzionata rispetto al dovuto;

CONSIDERATO CHE, con nota del 6.08.2014 (prot. 4618), in risposta alla nota di cui sopra, il Comune esprimeva l'intenzione di acquisire la proprietà dell'area previa valutazione della congruità dell'indennizzo richiesto manifestando, altresì, la disponibilità all'instaurazione di servitù di passaggio, come richiesto;

CONSIDERATO CHE con nota dell'8.01.2015 prot. Com.le n. 169/'15 richiedevano di avere riscontro delle note precedenti in merito alla volontà di cessione bonaria dei terreni per l'importo di € 17.000,00 comprensiva anche dell'indennità di occupazione, subordinata alla condizione della costituzione di servitù di passaggio della larghezza di m. 5 lungo le particelle 502 e 503, confinanti con la particella 168;

CONSIDERATO CHE con nota del 18.05.2016 dell'avvocato Gian Vito Ranieri i sigg.ri Olivieri chiedevano se l'Amministrazione Comunale dell'epoca era intenzionata ad effettuare l'atto pubblico di cessione entro il termine di giorni 40 (quaranta) e chiedevano, altresì, la disponibilità all'istaurazione di servitù di passaggio come richiesto, alle condizioni indicate nella nota del 24.5.2014, con riserva di agire nei confronti dell'Amministrazione Comunale al fine di ottenere giudizialmente le somme dovute, maggiorate degli interessi, qualora la richiesta avanzata dovesse rivelarsi infruttuosa;

CONSIDERATO CHE, con nota del 20.06.2016 (prot. 3669), l'Amministrazione Comunale invitava i proprietari ad un incontro per la definizione bonaria della questione senza esito positivo a causa della richiesta economica di quest'ultimi;

CONSIDERATO CHE, con nota del 6.03.2017 (prot. 2614) i signori Olivieri ribadivano la loro disponibilità ad una cessione bonaria dei terreni per l'importo di € 17.000,00, comprensiva anche dell'indennità di occupazione, subordinata alla

condizione della costituzione di servitù di passaggio della larghezza di m. 5 lungo le particelle 502 e 503 , confinati con la particella 168;

DATO ATTO CHE. l'Amministrazione precedente non accoglieva la richiesta dei Signori Olivieri, causa l'eccessiva onerosità e sproporzionalità della mensionata proposta rispetto al dovuto;

CONSIDERATO CHE, in data 4.07.2018, prot. Com.le n. 7549/2018 veniva notificato ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Umbria da parte del Sig. O.A. e della Sig.ra O.R., entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Gioia De Santis di Foligno (Pg) in merito all'acquisizione ex Art. 42 bis dell'area di proprietà distinta al catasto al foglio 36 particelle 503 e 504;

CONSIDERATO CHE, con l'atto di citazione di cui sopra del 25.6.2018 a firma dell'Avv.to Gioia De Santis veniva richiesto che il Comune venisse condannato ad acquisire ai sensi dell'art. 42 bis D.P.R. 327/2001 l'area identificata al catasto al fg. 47 particelle 502 - 503;

CHE, lo stesso Comune fosse condannato a costituire una servitù di passaggio gravante sulle particelle n. 503 e 502 a favore della particella n.501 del foglio 47;

CHE, inoltre lo stesso Comune fosse condannato al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ex art. 2043 del C.C. per complessivi € 24.350,00, con aggiunta di interessi moratori e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 18.03.2019 con la quale si stabilisce di acquisire ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R.527/2001 al patrimonio del Comune di Preci il terreno censito al fg. 47 part. 502 e 503;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 226 r.g. 486 del 25.10.2019 con la quale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, si decreta di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Preci gli immobili descritti in catasto al fg. 47 part. 502 - 503 con destinazione area di Protezione Civile (F2A) della superficie di mq 1608;00 di proprietà dei Signori Olivieri Armando nato a Preci il 21.12.1952 e Olivieri Rosanna nata a Preci il 10.2.1948 per un importo di Euro 6.174,72 detratte Euro 184,60 per canoni di occupazione già erogati e così per complessivi Euro 5.990,12 per valore venale de bene, ristoro forfettario del pregiudizio arrecato, mancato godimento del bene per occupazione senza titolo
;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 306 R.G. n. 556 del 17/12/2020 con la quale si liquidavano all'Avv.to Tania Parrone gli onorari per una spesa complessiva di Euro 4.158,49 compresi oneri fiscali inerente l'incarico per la costituzione in giudizio del Comune e successiva assistenza, a seguito dell'atto di citazione in giudizio del 25/06/2018 promosso dai Sig.ri Olivieri;

RICHIAMATA la sentenza n.622/2020 pubblicata il 3/11/2020 del Tribunale di Spoleto, che definitivamente pronunciandosi nel giudizio iscritto al R.G. n.1467/'18 provvede ad accertare e dichiarare l'esistenza di un credito pari ad € 30.413,84 in favore

della parte attrice ovvero, condannando il Comune di Preci al pagamento in favore della suddetta parte attrice della somma pari ad € 30.413,84 oltre interessi legali quantificati in € 2,33 e alla refusione delle spese processuali sostenute dalla parte attrice che liquida nella misura della metà in complessivi € 2.500,00 oltre ad accessori previdenziali e fiscali nella misura di legge quantificati in € 492,00 e così per complessivi Euro 33.408,17;

CONSIDERATO CHE:

- che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1. lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041

c.c.;

- la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma (rispetto all'arricchimento) spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;

- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, se necessario, la priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- nel caso delle sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale, con deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);

- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sè già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);

- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

DATO ATTO che la somma complessiva accertata di detti debiti fuori bilancio risulta essere pari ad € 33.408,17;

RITENUTO necessario provvedere al riconoscimento di legittimità dei suddetti debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione 2019/2021 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 28.03.2019;

VISTA la proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali differito al 31 maggio 2021 come da decreto legge 30 aprile 2021 n.56 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- serie generale n 103 del 30 aprile 2021.

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (..), le regioni, le province, i comuni (..);

VISTI:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'area competente, nonché il parere di regolarità contabile;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli 9, astenuti nessuno, contrari nessuno su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, espressi per appello nominale;

D E L I B E R A

Per quanto espresso in narrativa,

1. DI RINVIARE ad una prossima seduta la trattazione di quanto in oggetto nella proposta n. 7 del 18.05.2021;

Il sottoscritto responsabile del servizio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE
Geom. Michele Spinelli

Il sottoscritto responsabile del servizio in ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi degli art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
Rag. Stefania Marucci

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VULPIANI SIMONA

IL PRESIDENTE
F.to Messi Massimo

Pubblicazione R.G. n. 504 del 23-06-21

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 23-06-21 al 08-07-21 come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile;

Preci, li 23-06-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA VULPIANI SIMONA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Preci, li 23-06-21

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
RAG. MARUCCI STEFANIA

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 23-06-21 al 08-07-21.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ :

[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

Preci, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA VULPIANI SIMONA